

Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Nuovo testo C. 5951.

(Parere all'VIII Commissione).

(*Esame e conclusione - Parere contrario*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio PANIZ (FI) *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame incide sulla disposizione di cui all'articolo 844 del codice civile che prevede che il proprietario di un fondo non possa impedire le immissioni di fumo, di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili

Pag. 34

propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se esse non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare tale norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e può tener conto della priorità di un determinato uso.

Con la proposta di legge in esame si intende stabilire che i limiti di normale tollerabilità dei soli rumori - e, quindi, non anche delle altre tipologie di immissioni - siano quelli indicati all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, recante determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico. Questa disposizione, peraltro, fa esclusivo riferimento all'ipotesi dei rumori provenienti dall'esterno.

La *ratio* sottesa all'articolo 844 del codice civile è quella di assicurare al giudice un ampio margine discrezionale nel valutare se il livello delle immissioni nell'altrui proprietà sia da considerarsi superiore alla normale tollerabilità, laddove «la normale tollerabilità» è un concreto criterio oggettivo che va valutato in relazione agli specifici luoghi, ai tempi ed alle attività svolte.

La norma in questione è infatti finalizzata ad assicurare uno strumento a tutela del godimento della proprietà e non a disciplinare conflitti tra proprietari confinanti, tanto è vero che essa si applica anche ai casi di fondi non confinanti. In quest'ottica la struttura dell'articolo 844 non sembra tollerare vincoli applicativi confinati in parametri definiti, venendo altrimenti significativamente svuotata delle numerose contemperazioni previste, salva comunque l'insuperabilità di alcuni limiti in assoluto, quali ad esempio le immissioni nocive alla salute. A questo riguardo, infatti, nella valutazione della normale tollerabilità, deve innanzitutto aversi anche riguardo alla condizione dei luoghi, principio questo che il codice ha voluto ancorare alla massima libertà interpretativa giurisprudenziale, dato che anche all'interno di una medesima tipologia di abitazioni, quale ad esempio quella residenziale, possono ravvisarsi differenze significative tra le stesse. Altre contemperazioni sono poi previste dal secondo comma dell'articolo 844 che pone in relazione le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e che stabilisce che l'autorità giudiziaria possa tenere conto della priorità di un determinato uso.

La proposta di legge in esame, dunque, innanzitutto, circoscrive la propria operatività alla sola ipotesi dei rumori, dando luogo così una diversità di disciplina applicativa tra questa fattispecie, che dunque soggiacerebbe a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, rispetto alle altre ipotesi di cui all'articolo 844, e cioè fumo, calore, esalazioni, scuotimenti e propagazioni simili, la cui disciplina applicativa non subirebbe variazioni. Verrebbe in sostanza a crearsi una inammissibile frattura, all'interno dell'articolo 844, che impedirebbe di ragionare di una categoria unitaria di immissioni, mettendo in discussione l'intera portata della stessa norma.

Sotto un ulteriore aspetto, il rinvio, per la individuazione dei limiti di normale tollerabilità dei rumori all'articolo 4, comma 2 del citato decreto appare poco razionale in quanto tale comma si limita a prevedere che le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei casi ivi indicati. Si tratta cioè di una deroga alla regola generale, contenuta nel comma 1. Si arriverebbe in sostanza alla conclusione che la disciplina applicativa della sola ipotesi dei rumori, contenuta nell'articolo 844 del codice civile quale una delle varie fattispecie di immissioni, sarebbe contenuta in una deroga ad una regola generale contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, complessivamente emanato in attuazione della legge quadro sull'inquinamento acustico, senza che l'articolo 844 venga ad essere modificato.

Considera, infine, che i parametri contenuti nel citato decreto possono rappresentare

Pag. 35

comunque uno dei criteri che il giudice può considerare nella determinazione del livello di normale tollerabilità delle immissioni, come previsto dall'articolo 844 del codice civile che non risulta modificato dalla proposta di legge in esame.

Nonostante le finalità obiettivamente condivisibili, soprattutto nell'interesse di quel tessuto di industrie, artigiani e laboratori che costituiscono una base importante per l'economia del nostro Paese, ritiene che il parere sul testo così come proposto non possa che essere contrario. Osserva tuttavia che una variazione del suo contenuto, nel rispetto delle comprensibili esigenze sottese alla proposta, potrebbe indurre, fondatamente, ad un diverso, ed in tal caso favorevole parere. Formula pertanto un parere contrario (*vedi allegato 3*).

Francesco BONITO (DS-U) condivide la proposta di parere contrario formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di inquinamento acustico. (Nuovo testo C. 5951).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione giustizia,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 5951;
rilevato che:

la proposta di legge in esame incide sulla disposizione di cui all'articolo 844 del codice civile, che disciplina la materia delle immissioni, vietandole quando queste superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi;

con la proposta di legge in esame si intende stabilire che i limiti di normale tollerabilità dei soli rumori - e, quindi, non anche delle altre tipologie di immissioni - siano quelli indicati all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, recante determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico;

la ratio sottesa all'articolo 844 del codice civile è quella di assicurare al giudice un ampio margine discrezionale nel valutare se il livello delle immissioni nell'altrui proprietà sia da considerarsi superiore alla normale tollerabilità, laddove «la normale tollerabilità» è un concreto criterio oggettivo che va valutato in relazione agli specifici luoghi, ai tempi ed alle attività svolte;

la norma in questione è infatti finalizzata ad assicurare uno strumento a tutela del godimento della proprietà e non a disciplinare conflitti tra proprietari confinanti, tanto è vero che essa si applica anche ai casi di fondi non confinanti. In quest'ottica la struttura dell'articolo 844 non sembra tollerare vincoli applicativi confinati in parametri definiti, venendo altrimenti significativamente svuotata delle numerose contemperazioni previste, salva comunque l'insuperabilità di alcuni limiti in assoluto, quali ad esempio le immissioni nocive alla salute. A questo riguardo, infatti, nella valutazione della normale tollerabilità, deve innanzitutto aversi anche riguardo alla condizione dei luoghi, principio questo che il codice ha voluto ancorare alla massima libertà interpretativa giurisprudenziale, dato che anche all'interno di una medesima tipologia di abitazioni, quale ad esempio quella residenziale, possono ravvisarsi differenze significative tra le stesse. Altre contemperazioni sono poi previste dal secondo comma dell'articolo 844 che pone in relazione le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e che stabilisce che l'autorità giudiziaria possa tenere conto della priorità di un determinato uso;

la proposta di legge in esame, dunque, innanzitutto, circoscrive la propria operatività alla sola ipotesi dei rumori, dando luogo così una diversità di disciplina applicativa tra questa fattispecie, che dunque soggiacerebbe a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, rispetto alle altre ipotesi di cui all'articolo 844, e cioè fumo, calore, esalazioni, scuotimenti e propagazioni simili, la cui disciplina applicativa non subirebbe variazioni. Verrebbe in sostanza a crearsi una inammissibile frattura, all'interno

dell'articolo 844, che impedirebbe di ragionare di una categoria unitaria di immissioni, mettendo in discussione l'intera portata della stessa norma;

sotto un ulteriore aspetto, il rinvio, per la individuazione dei limiti di normale tollerabilità dei rumori all'articolo 4, comma 2 del citato decreto appare poco razionale in quanto tale comma

si limita a prevedere che le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei casi ivi indicati. Si tratta cioè di una deroga alla regola generale, contenuta nel comma 1. Si **arriverebbe in sostanza alla conclusione che la disciplina applicativa della sola ipotesi dei rumori, contenuta nell'articolo 844 del codice civile quale una delle varie fattispecie di immissioni, sarebbe contenuta in una deroga ad una regola generale contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, complessivamente emanato in attuazione della legge quadro sull'inquinamento acustico, senza che l'articolo 844 venga ad essere modificato;** i parametri contenuti nel citato decreto possono rappresentare comunque uno dei criteri che il giudice può considerare nella determinazione del livello di normale tollerabilità delle immissioni, come previsto dall'articolo 844 del codice civile che non risulta modificato dalla proposta di legge in esame;

nonostante le finalità obiettivamente condivisibili della proposta di legge, soprattutto nell'interesse di quel tessuto di industrie, artigiani e laboratori che costituiscono una base importante per l'economia del nostro Paese,

esprime

PARERE CONTRARIO.